

STATUTO

FOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL DI SANGRO AQ VIA
SANGRO SN

Numero REA: AQ - 76818

Codice fiscale: 01270120668

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 41.304 della raccolta

STATUTO

DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione:

"FOCOLARE Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata"

con sede nel Comune di Castel di Sangro;

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società Cooperativa può aderire e partecipare ad organismi cooperativi.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO ed OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4

In relazione allo scopo mutualistico di cui all'art. 3 la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e ASL:

1. attività, servizi e centri di riabilitazione,
2. centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;
3. centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativi culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento delle qualità della vita;
4. servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
5. gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche individuali e di gruppo;
6. ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi psicologici e pedagogici delle pratiche musicali e informatiche;
7. corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca di consulenza;
8. organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;

9. attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
10. attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
11. la Cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche; strumenti multimediali educativi e didattici; riproduzioni di eventi musicali e culturali; realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video;
12. la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purchè necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
13. la Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del D.Lgs. 385/1993, della delibera del CICR del 03/03/1994 e delle Istruzioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art. 13 del D.P.R. 601/1973 come modificato dall'art. 10 della L. 31/01/1992, n.59 e successive modificazioni ed integrazioni. E pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma;
14. la Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
15. per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la Cooperativa è inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, associazioni temporanee di impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della Cooperativa.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge. Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche e private, qualora i loro Statuti lo consentano.

Art. 6

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- soci lavoratori ordinari: prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;
- soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle suindicate categorie.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art.7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
3. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissato per legge;
4. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;
- numero dei soci;

- numero delle quote che intende sottoscrivere;
- dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare integralmente lo statuto della Cooperativa e i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla Cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Art. 8

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi, a norma dell'art. 14.

Il nuovo ammesso dovrà versare l'ammontare della quota sottoscritta nei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di ammissione a socio.

Art. 9

I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota di capitale sottoscritta;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.;
3. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

RECESSO -DECADENZA- ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza ed esclusione e per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 12

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nell'art. 5.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di Amministrazione può escludere il socio che con gravi inadempimenti:

1. Venga meno al comune intendo di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
2. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;
3. senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art.14

Le deliberazioni prese dal consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8,11,12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera o qualsiasi altro mezzo, comunque comprovante l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato il quale può ricorrere al Consiglio arbitrale.

Il mancato ricorso al Collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata, eventualmente rivalutata in misura non superiore a quanto stabilito dalla legge relativamente al mantenimento dei requisiti mutualistici.

La relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo e si matura allo scadere dei 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Art. 15

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 14.

Art. 16

I soci receduti, decaduti o esclusi, dovranno presentare la richiesta di liquidazione della quota. Gli eredi del socio defunto dovranno inoltre presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva indicata nell'art. 17.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 17

Nei limiti delle norme inderogabili di legge e delle recenti pronunce giurisprudenziali si prevede che:

- ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 18

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a euro 100,00 (euro cento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale di cui al successivo articolo 22 del presente statuto.

Art. 19

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 21.

Art. 20

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 21

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora quest'ultimo sia collegiale;
- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.
- I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci cooperatori, in ogni caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo di tutti i voti esprimibili nell'assemblea dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art.22

Il patrimonio sociale è formato dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da:

- Capitale sociale:
 - a) pari ad un numero illimitato di quote del valore minimo di € 52,00 ciascuna;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- dalla riserva indivisibile costituita dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti o agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art. 11;
- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Art. 23

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo.

Possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 24

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 25;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 26

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. l'organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2477 Codice Civile.

Gli organi della Società sono disciplinati per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle disposizioni codice civile in materia di società per azioni.

Assemblea dei soci

Art. 27

L'assemblea ordinaria:

1. approva gli eventuali programmi pluriennali e l'eventuale programma annuale dell'attività sociale;

2. approva il bilancio di esercizio con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
3. nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
4. Delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e può altresì impartire direttive di gestione degli amministratori e dei sindaci e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.
5. Delibera sulle quote destinate ai soci sovventori

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni ed eventualmente entro 180 giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando speciali ragioni lo richiedano, per deliberare sul relativo bilancio.

Art. 28

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 29

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, data, ora e sede della convocazione, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza e tramite raccomandata (a mano o postale) o tramite PEC.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, diversa dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla sua trasformazione, l'Assemblea per essere valida deve essere convocata a mezzo lettera o di qualsiasi altro mezzo che ne certifichi la ricezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti nelle adunanze.

Art. 31

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che sono in regola con il versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I voti spettanti ai soci sovventori non dovranno mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nel caso di esubero verranno ridotti nella proporzione stabilita.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società.

Art. 32

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

Quando non siano presenti né il Presidente né il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del Segretario e di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

Art.33

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea, che di volta in volta ne determina il numero, tra i membri designati dai soci.

Gli Amministratori sono dispensati da prestare cauzione, durano in carica 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono sempre rievocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, 3° comma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche non amministratore

Art.35

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione va fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a dichiararlo.

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al Consiglio è demandato comunque l'obbligo di:

1. curare l'esenzione delle delibere dell'Assemblea;

2. redigere il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa;
3. provvedere alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale;
4. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
6. deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;
7. conferire procure speciali, ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
8. assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni, e le retribuzioni;
9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esecuzione dei soci.

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, tanto singolarmente, quanto componenti di una Giunta esecutiva, o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 38

La rappresentanza sociale spetta al Presidente e al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire a uno o più amministratori e a procuratori *ad negotia* e speciali, la rappresentanza della Società, da esercitarsi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 39

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO IX

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 40

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art.41

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 42

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 38, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO XI

SCIoglimento e Liquidazione

Art. 43

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 30, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 44

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice civile in materia di società a responsabilità limitata, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia di cooperative sociali.

F.to: Pacella Pasquale – Vittorio Altiero – notaio (sigillo).